

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CANTIERE

Monza, 24 ottobre 2012

U.O. Tecnologia e Innovazione

dr.ssa Alessandra Zanni

INDICE

- Definizioni	pag. 4
- Deposito temporaneo	pag. 14
- Classificazione dei rifiuti edili	pag. 26
- Altre definizioni	pag. 39
- Sottoprodotto	pag. 43
- Cessazione della qualifica di rifiuto	pag. 47
- Terre e rocce da scavo	pag. 57
- Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi	pag. 68
- SISTRI	pag. 69
- Registro di carico e scarico	pag. 71
- Trasporto dei rifiuti	pag. 76
- Formulario Identificativo Rifiuti	pag. 89
- Discariche	pag. 103
- Autorizzazione Unica nuovi impianti rifiuti	pag. 111
- Recupero rifiuti da C & D	pag. 115
- Sanzioni	pag. 123
- Reati Ambientali	pag. 138

QUADRO NORMATIVO

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (c.d. Testo Unico dell'Ambiente)

modificato da oltre 50 successivi provvedimenti, i più significativi sono:

D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (VIA - VAS);

D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (recepimento Direttiva Europea 2008/98/CE)

- D.Lgs 231/2001 e s.m.i. (art. 25-undecies)
- D.M. 05/02/1998
- D.M 27 settembre 2010 (Nuovi criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica)
- D.M. 10 agosto 2012 n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)

TESTO UNICO DELL'AMBIENTE

Le definizioni più importanti per il nostro settore
(art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

RIFIUTO

(art. 183 comma 1 lettera a)]

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o **abbia l'intenzione** o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE DI RIFIUTI
(art. 183 comma 1 lettera f)

Il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

DETENTORE

(art. 183 comma 1 lettera h])

Il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

GESTIONE

(art. 183 comma 1 lettera n])

La **raccolta**, il **trasporto**, il **recupero** e lo **smaltimento dei rifiuti**, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, **nonché le operazioni effettuate in qualità di **commerciante o intermediario****

COMMERCIANTE

(art. 183 comma 1 lettera i)

Qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

INTERMEDIARIO

(art. 183 comma 1 lettera l)

Qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

RACCOLTA

(art. 183 comma 1 lettera o)

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento,

RACCOLTA DIFFERENZIATA

(art. 183 comma 1 lettera p)

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è **tenuto separato** in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

RECUPERO

(art. 183 comma 1 lettera t)

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'**allegato C** della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di **operazioni di recupero**.

ALLEGATO C

Operazioni di recupero

- R1** Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- R3** Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4** Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5** Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7** Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8** Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9** Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10** Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11** Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

SMALTIMENTO

(art. 183 comma 1 lettera z)

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'**allegato B** alla parte IV del presente decreto riporta un **elenco non esaustivo** delle operazioni di **smaltimento**.

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO (Allegato B parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i)

- D1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discariche per rifiuti inerti, se la ditta è autorizzata a ritirare i rifiuti nella propria discarica)
- D2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni...)
- D5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 trattamento biologico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12

- D9 trattamento fisico-chimico non specificato che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo i procedimenti da D1 a D12
- D10 incenerimento a terra
- D11 incenerimento in mare
- D12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

DEPOSITO TEMPORANEO

art. 183 comma 1 lettera bb]

Il deposito temporaneo è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (cioè presso il cantiere), alle seguenti condizioni:

I rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (es. diossine) di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

I rifiuti **devono** essere raccolti ed avviati alle operazioni di:

- **recupero**
(costi di conferimento)

oppure

- **smaltimento**
(costi di conferimento + costi ecotassa)

Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti **DEVE AVVENIRE** secondo una delle seguenti **modalità alternative**, a scelta del produttore dei rifiuti

con cadenza **almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 metri cubi** di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, anche se il quantitativo dei rifiuti non supera i 30 metri cubi all'anno, **il deposito temporaneo (in cantiere) non può avere durata superiore ad un anno.**

Il "deposito temporaneo" deve essere effettuato **per categorie omogenee di rifiuti** e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il deposito temporaneo si può effettuare, **solo nel luogo di produzione** (cioè il cantiere edile).

Deroga

Ai sensi dell'art. 230 e 266 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. solo per i rifiuti non pericolosi provenienti da **attività di manutenzione** il deposito temporaneo può essere effettuato anche presso la sede o il domicilio (**magazzino/deposito**) del soggetto che svolge tali attività.

RIFIUTO PERICOLOSO (art. 183 comma 1 lettera b])

rifiuto che presenta una o più **caratteristiche** di pericolo di cui **all'allegato I** della parte quarta del presente decreto per esempio:

H3-B infiammabile
H5 nocivo
H4 irritante
H7 cancerogeno
H14 ecotossico
H1 esplosivo

L'elenco dei Codici C.E.R. dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, dove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose.

L'elenco è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.

(N.B. detti rifiuti sono stati indicati con apposito asterisco *)

L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'art. 183 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

art. 184

- secondo la provenienza:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- secondo le caratteristiche di pericolosità:
 - rifiuti pericolosi
 - rifiuti non pericolosi

Precisazione

Per il nostro settore sono invece trattati come rifiuti urbani, ai fini della loro gestione, i rifiuti che:

- provengono dallo **spazzamento delle strade**;
- si trovano su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

Rifiuti Speciali NON Pericolosi

art. 184, comma 3

- a) i rifiuti da attività agricole e agro - industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184 bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti **dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI EDILI (art. 184, c.3, lettera b)

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo sono classificati

rifiuti speciali non pericolosi

e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani (pertanto, di norma, **è vietato** conferire detti rifiuti presso centri di raccolta - piazzole ecologiche comunali).

CODICI CER (Codice Europeo Rifiuto) PER IL SETTORE EDILE

A partire dall'elenco CER vigente (di cui alla direttiva 9 aprile 2002 e riportato nell'Allegato D parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.), vengono di seguito riportati i codici CER riferiti ai rifiuti che potenzialmente un'impresa edile può produrre in cantiere o nella propria officina meccanica di manutenzione del parco veicolare aziendale.

Precisazione importante

Tuttavia un materiale figurante nel catalogo CER non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.

Rifiuti prodotti in cantiere

derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo

17.01.01 cemento

17.01.02 mattoni

17.02.01 legno

17.02.02 vetro

17.02.03 plastica

17.03.01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce
17.03.01 (fresato e guaine bituminose)

17.04.05 ferro e acciaio

17.05.03* terre e rocce contenenti sostanze pericolose

17.05.04 terre e rocce non pericolose, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*

17.06.03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose (lana di vetro/roccia pericolosa/cancerogena)

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (lana di vetro/roccia non pericolosa/cancerogena)

17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 (perlite e vermiculite)

17.06.05* materiali da costruzione contenenti amianto (eternit)

17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose

17.09.01* rifiuti da demolizione e costruzione contenenti mercurio

17.09.02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti PCB

17.09.03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose

17.09.04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03.

Rifiuti derivanti da attività accessorie a quelle edili (per es. presso magazzini e depositi)

07.06.12 fanghi provenienti dal convogliamento delle acque di lavaggio degli automezzi

13.02.05* scarti di olio minerale per motori

13.02.06* scarti di olio sintetico per motori

15.02.03 filtri per l'aria

16.01.03 pneumatici fuori uso

16.01.07* filtri olio/gasolio

16.01.11* pastiglie per freni contenenti amianto

16.01.12 pastiglie per freni diverse da quelle delle voce 16.01.11*

16.01.17 metalli ferrosi (dischi freni, rottami ferrosi)

16.06.01* batterie al piombo

16.07.08* rifiuti contenenti olio/gasolio (pulizia cisterne)

15.01.01 imballaggi in carta e cartone

Altri rifiuti

01.05.99 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione (bentonite)

08.03.17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose (vedere scheda tecnica del prodotto)

08.03.18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.17

15.01.06 imballaggi in materiali misti

16.02.14 rottami ferrosi (gru e betoniere dismesse, attrezzature metalliche dismesse)

16.11.04 altri rivestimenti e materiali refrattari

20.01.38 legno (mobili in legno da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.01.40 metallo (scaffali metallici da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.02.01 rifiuti biodegradabili (ex compostabili provenienti dalla manutenzione verde, ad esempio sfalci e potature)

20.03.01 rifiuti urbani non differenziati (vari rifiuti derivanti da sgombero solai e cantine)

N.B Detto rifiuto non essendo stato prodotto dall'impresa edile in quanto non proviene da detta attività, non può essere trasportato in conto proprio ma solo tramite vettore/trasporto terzi autorizzato.

20.03.04 fanghi delle fosse settiche (pozzi neri e bagni chimici)

Rifiuti classificati **SPECIALI PERICOLOSI** nel settore edile

Sono classificati rifiuti speciali **pericolosi** quelli che rientrano nell'elenco CER e sono indicati con asterisco (*).

Per il nostro settore segnaliamo, ad esempio:

17.06.05* materiali da costruzione contenenti **amianto** (ad es. lastre in cemento-amianto c.d. eternit)

13.02.06* scarti di **olio sintetico** per motori (derivanti da manutenzione del parco veicolare)

17.05.03* terre e rocce contenenti **sostanze pericolose** (ad esempio derivanti da attività di bonifica dei terreni)

Rifiuti urbani assimilabili

Sono rifiuti urbani assimilabili quei rifiuti speciali ricompresi in appositi regolamenti comunali che ne definiscono l'assimilazione per quantità e qualità sulla base delle disposizioni fissate dall' art. 198, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

I criteri di assimilazione vengono determinati dallo Stato con apposito decreto.

NON sono assimilabili:

- 1) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- 2) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie 2 volte maggiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1 lett. d D.lgs. n. 114/1998;
- 3) non si applica la TARSU/tariffazione agli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati.

PREVENZIONE (art. 183 comma 1 lettera m)

Le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO

(art. 183 comma 1 lettera q)]

le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

RIUTILIZZO

(art. 183 comma 1 lettera r)]

qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che **non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

TRATTAMENTO

(art. 183 comma 1 lettera s)]

operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

RICICLAGGIO

(art. 183 comma 1 lettera u)]

qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

STOCCAGGIO (art. 183 comma 1 lettera aa)]

Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di **deposito preliminare** di rifiuti di cui al punto **D15** dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di **messa in riserva** di rifiuti di cui al punto **R13** dell'allegato C alla medesima parte quarta;

SOTTOPRODOTTO

art. 183 comma 1 lettera qq]

Qualsiasi sostanza od oggetto che:

- soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1,

OPPURE

- rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo
184-bis, comma 2.

art. 184-bis comma 1

1. È un sottoprodotto e **non un rifiuto** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti **condizioni**:

a) la sostanza o l'oggetto è **originato da un processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui **scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto**;

b) è **certo che** la sostanza o l'oggetto **sarà utilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzato direttamente** senza alcun **ulteriore trattamento diverso** dalla normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto **soddisfa**, per l'utilizzo specifico, tutti i **requisiti** pertinenti riguardanti i **prodotti** e la **protezione della salute e dell'ambiente** e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

art. 184-bis comma 2

2. Sulla base delle **condizioni** previste al comma 1, **possono** essere adottate misure per stabilire **criteri**

- **qualitativi**
- oppure
- **quantitativi**

da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.

All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti ministeriali (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO art. 184-ter

Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto

1) ad **un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo,

e

2) **soddisfi i "criteri specifici"**, da adottare con specifici decreti nel rispetto delle seguenti condizioni:

CONDIZIONI

- a) la sostanza o l'oggetto è **comunemente utilizzato** per scopi specifici;
- b) esiste un **mercato o una domanda** per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici** per gli scopi specifici e **rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (*)**;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto **non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.

(*) l'obbligo di marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246

L'operazione di recupero può consistere anche solo nel **controllare** i rifiuti per verificare se soddisfano i **"CRITERI"** elaborati conformemente alle predette condizioni.

Detti "criteri" sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, **caso per caso** per specifiche tipologie di rifiuto **attraverso uno o più decreti** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I criteri includono, se necessario, **valori limite** per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

Importante

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

Quindi, ad esempio, il materiale proveniente da demolizione rimarrà classificato rifiuto fino a quando cesserà di essere tale grazie ad attività di trattamento.

Non rientrano nella disciplina dei rifiuti (art.185 c.1)

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) **il terreno (*in situ*)**, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) **il suolo non contaminato** e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, **ove sia certo** che esso verrà **riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato scavato**;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali (se non contemplate dal comma 2, lettera b]), paglia, **sfalci e potature**, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso **utilizzati in:**

- **agricoltura;**

- **selvicoltura;**

- **per la produzione di energia da tale biomassa**

mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Altre esclusioni

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie (*n.d.r. eliminare malattie infettive diffuse tra gli animali e trasmissibili all'uomo*), e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i **rifiuti** risultanti **dalla prospezione**, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o **dallo sfruttamento delle cave**, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Ai sensi dell'art. 185 commi 3 e 4, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto, cioè **non sono rifiuti, i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali** ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli **se è provato che i sedimenti non sono pericolosi** (ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni).

art. 185 c.4

Il **suolo escavato non contaminato** e altro materiale allo stato naturale, **utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati**, devono essere verificati se soddisfano le seguenti condizioni:

- l'impresa deve verificare lo stato qualitativo (chimico-fisico) del suolo al fine di **non considerarlo rifiuto** (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a).
- l'impresa deve verificare se il suolo escavato "soddisfa" tutte le condizioni di **sottoprodotto** (ai sensi dell'art.184-bis).
- l'impresa deve verificare se il suolo escavato **non possiede più la qualifica di rifiuto** (ai sensi dell'art.184-ter).

TERRE E ROCCE DA SCAVO (ex art. 186 D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

D.M. 10 agosto 2012 n. 161

*Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da scavo*

(Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2012 n. 221)

Data di entrata in vigore: **6 ottobre 2012**

Effetto: **abrogazione art. 186** del D.Lgs 152/06 e
s.m.i.

Finalità del Regolamento sulle terre da scavo (art.2 D.M. 161/2012)

1) Stabilire i criteri qualitativi da soddisfare affinché i **materiali da scavo** non contaminati siano definiti come sottoprodotti e non rifiuti.

2) Definire procedure, modalità e condizioni per l'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti.

Il Regolamento non si applica ai rifiuti di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte Quarta del D.Lgs 152/2006

Definizione di **MATERIALE DA SCAVO** (art. 1 c.1 lettera b del D.M. 161/2012)

Il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'**opera** quali, a titolo esemplificativo:

- scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);
- perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
- opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.);
- rimozione e livellamento di opere in terra;

- materiali litoidi in genere provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, nei corpi idrici, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini;
- residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide).

I materiali da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, *bentonite*, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, *miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato*.

Definizione di OPERA

art. 1 c.1 lettera a) del D.M. 161/2012

è il risultato di un insieme di lavori di:



La produzione di un rifiuto è correlata all'attività

art. 183 c.1 lettera f) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

PRODUTTORE DI RIFIUTI: il soggetto la cui attività produce rifiuti



Se il **materiale da scavo non contaminato** (sebbene in possesso di tutti i "criteri qualitativi" atti a classificarlo sottoprodotto) viene **smaltito**:

- in discarica;

oppure

- conferito presso impianti di trattamento/recupero rifiuti;

rimane un **rifiuto**, con il conseguente obbligo di emissione in fase di trasporto del Formulario Identificativo Rifiuti (FIR).

Se invece si sceglie di gestire il **materiale da scavo** come **sottoprodotto**, la sussistenza dei requisiti che lo rendono tale (di cui all'art. 4 del Regolamento stesso) deve essere dimostrata mediante il **PIANO di UTILIZZO** (ex Piano Scavi).

Il Piano di Utilizzo attesta che i **materiali da scavo** derivanti dalla realizzazione di opere o attività manutentive saranno utilizzati, nel corso dello **stesso (cioè IN SITO)** o di un **successivo processo** di produzione o di utilizzazione (**cioè FUORI SITO**), da parte del produttore o di terzi purché sia esplicitamente indicato nel Piano di Utilizzo.

Il D.M. 161/2012 prevede che il **proponente** presenti un Piano di Utilizzo del materiale da scavo **almeno 90 giorni prima** dell'inizio dei lavori **OPPURE** in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera.

La validità del Piano di Utilizzo è subordinata all'assenso da parte dell'Autorità competente cioè il Comune, mediante **approvazione espressa o silenzio assenso** una volta trascorsi i 90 giorni di cui sopra.

L'**esecutore** è invece il soggetto che attua il Piano di Utilizzo, cioè l'impresa che effettua gli scavi.

Fino al 5 OTTOBRE
2012



È vigente l'art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Si seguono modulistica e procedure del c.d. «**Piano Scavi**»

Dal 6 OTTOBRE 2012
fino al 4 aprile 2013
solo per i progetti già in
corso



E' possibile scegliere tra le vecchie disposizioni cioè «**Piano Scavi**» (art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) **oppure** adeguare le procedure al **nuovo Piano di Utilizzo**.

Dal 6 OTTOBRE 2012
per i nuovi progetti



Devono essere seguite le nuove disposizioni del Regolamento e quindi redigere il **nuovo Piano di Utilizzo**.

Per maggiori dettagli in merito al D.M. 161/2012 è possibile scaricare gli atti dell'incontro tecnico informativo del 04/10/2012 (inserendo *nome utente e password*) sul sito

<http://portale.assimpredilance.it/>

e seguendo i passaggi di seguito indicati:

Convegni, seminari, atti / 4 ottobre 2012 / convegno terre e rocce da scavo: cambiano le regole / Allegati

DIVIETO DI MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI (art.187)

È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

SISTRI

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art.188-ter)

L'art. 52 della legge n. 134/2012 ha sospeso **fino al 30 giugno 2013**:

- l'operatività del sistema SISTRI e ogni adempimento informatico ad esso correlato;
- il pagamento dei contributi annuali SISTRI, relativi all'anno 2012 (pagamento che invece si sarebbe dovuto effettuare entro il 30 novembre 2012).

Pertanto fino al 30 giugno 2013, per garantire la tracciabilità dei rifiuti si continueranno ad utilizzare **F.I.R e registri di carico-scarico cartacei** (come previsto dagli artt. 193 e 190 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.) e per le eventuali violazioni commesse, sarà applicato il regime sanzionatorio nella versione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010.

REGISTRO DI CARICO-SCARICO (art. 190)

Le imprese che producono in cantiere rifiuti speciali **non pericolosi** sono escluse dall'obbligo di registro di carico e scarico ai sensi del coordinato disposto dell'art. 188 - ter, comma 2, lettera a), art. 184 comma 3, lettere c) d) e g) nonché dall'art. 190, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Diversamente, solo nel caso in cui le imprese edili **producono rifiuti speciali pericolosi** (ad esempio, rifiuti di manufatti in cemento amianto oppure per oli, filtri e batterie esauste) sono obbligate a tenere un **registro di carico e scarico dei rifiuti**.

Il registro di carico scarico rifiuti deve essere tenuto inoltre dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono **attività di smaltimento e di recupero di rifiuti**.

I registri di carico-scarico rifiuti sono tenuti presso ogni impianto di produzione oppure nel sito di produzione e devono essere **integrati con i formulari rifiuti (FIR)**.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri si intendono correttamente adempiuti qualora sia utilizzata anche carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e **vidimati solo dalle Camere di Commercio** territorialmente competenti.

I registri di carico-scarico sono **conservati per 5 anni** dalla data dell'ultima registrazione.

Annotazioni sul registro di carico-scarico rifiuti

Le annotazioni sui registri di carico/scarico devono riportare le caratteristiche **qualitative** (codici CER) e **quantitative** dei rifiuti prodotti.

Attenzione

Le annotazioni devono essere effettuate almeno **entro 10 giorni** lavorativi dalla **data di produzione** del rifiuto (ad esempio data di demolizione) e dalla **data dello scarico** del medesimo (smaltimento/recupero).

In merito all'obbligo di **annotare**, entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto, **sui registri** di carico e scarico le caratteristiche qualitative (codici CER Rifiuti) e **quantitative** dei rifiuti (art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 205/2010) vi segnaliamo che dette quantità devono essere "**stimate**" in quanto, di norma, in cantiere non è disponibile un "sistema di pesatura".

Dette quantità devono essere **indicate** con l'unità di misura **Kg** (per i rifiuti solidi) oppure i **litri** (nel caso di rifiuti allo stato liquido) nonostante sia riportata ancora su alcuni registri anche l'unità di misura m^3 (su alcuni è ancora presente l'indicazione *peso da verificare a destino*).

TRASPORTO DEI RIFIUTI art. 193

Le imprese che producono rifiuti non pericolosi da attività di costruzione, demolizione, scavi possono **scegliere** di effettuare il trasporto dei rifiuti in:

- CONTO PROPRIO

oppure, in alternativa

- CONTO TERZI

TRASPORTO DEI RIFIUTI IN CONTO PROPRIO

Dal 29 aprile 2006, ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i, le imprese che hanno scelto di continuare a trasportare i propri rifiuti **non pericolosi** (nonchè quelli pericolosi in quantità non eccedenti i 30 Kg o litri al giorno), con il proprio parco veicolare **hanno l'obbligo** di iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - **Procedura Semplificata**.

Con tale registrazione l'impresa ottiene dalla CCIAA un apposito **"Provvedimento di Iscrizione"**.

Durante il trasporto in conto proprio di rifiuti speciali non pericolosi **il conducente deve avere con sé:**

- **copia** del citato provvedimento d'iscrizione, unitamente alla **dichiarazione di conformità** all'originale dello stesso resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (corredata da fotocopia firmata di un documento d'identità del medesimo);
- **formulario cartaceo** d'identificazione dei rifiuti;
- **copia del versamento di Euro 50,00 (diritti annuali).**

Attenzione

Per effetto delle modifiche all'art. 212 c.8 del D.Lgs 152/06 introdotte dal D.Lgs n.205/2010 i provvedimenti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali «Trasporto Rifiuti in CONTO PROPRIO» hanno durata decennale e pertanto devono essere rinnovati ogni 10 anni.

Inoltre le imprese in possesso di «vecchie» autorizzazioni all'Albo Gestori Ambientali in procedura semplificata rilasciate prima del 14 aprile 2008 avevano l'obbligo **entro il 27 dicembre 2011** di effettuare l'aggiornamento dei propri provvedimenti di iscrizione con targhe e codici CER dei rifiuti.

In caso di mancato aggiornamento entro il 27 dicembre 2011, le imprese sono state cancellate d'ufficio.

Gli elenchi dei provvedimenti delle Sezioni regionali e provinciali, con i quali **sono state cancellate le imprese** che non hanno provveduto all'aggiornamento della propria iscrizione al trasporto in conto proprio (ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono disponibili sul sito dell'Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo internet:

<http://www.albonazionalegestoriambientali.it/CancellazioneCP.aspx>

Le Imprese cancellate dal citato Albo non potranno più eseguire il trasporto dei rifiuti in conto proprio.

Per eseguire nuovamente l'attività di trasporto in conto proprio dei rifiuti **l'Impresa è obbligata a presentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo.**

Detta richiesta comporterà i seguenti versamenti: tassa di concessione governativa una tantum pari a 168,00 euro, diritti di segreteria pari a 10,00 e diritto annuale pari a 50,00 euro.

TRASPORTO IN CONTO TERZI

Le imprese che scelgono di affidare il trasporto dei propri rifiuti in conto terzi devono accertare:

- che detti vettori siano in possesso delle necessarie iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e più precisamente alla categoria 4 per i rifiuti non pericolosi e alla categoria 5 per i rifiuti pericolosi;
- che detti vettori siano iscritti all'Albo degli Autotrasportatori in conto terzi (L. n. 298/1974).

L'Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare 9 febbraio 2011 n. 240 in merito alle **novità introdotte** dal D.Lgs. 205/2010 per le imprese iscritte nelle seguenti **categorie** per il trasporto di rifiuti prodotti da **terzi**:

Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati;

Categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;

Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/10, le imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5) sono esonerate dall'obbligo di iscrizione per il trasporto di rifiuti non pericolosi (categoria 4).

Nel caso in cui la quantità complessiva di rifiuti trasportati comporti una variazione della classe di iscrizione è necessario adeguare la garanzia finanziaria, mentre i soggetti che si iscrivono nella sola categoria per il trasporto dei rifiuti non pericolosi non sono più tenuti alla prestazione di garanzie finanziarie.

Inoltre, non è più possibile iscriversi nelle categorie 2 e 3 in quanto procedure di iscrizione non previste dalla vigente normativa (restano salve le iscrizioni in essere e le relative variazioni).

Sono state abrogate:

Categoria 6 (gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi)

Categoria 7 (gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti)

È stata invece attivata la categoria 8 (commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) che nella previgente normativa non era ancora operativa.

Nessuna modifica invece alle:

Categoria 9 (bonifica di siti contaminati)

Categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto)

- **10A**: bonifica di beni contenenti amianto effettuata materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi;
- **10B**: bonifica di beni contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso) e altri materiali incoerenti contenenti amianto.

<http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx>

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI

Ai sensi dell'art. 193 comma 4 durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere **imballati ed etichettati** in conformità alle norme vigenti in materia di imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose (norme ADR).

Le norme ADR vengono aggiornate con cadenza biennale, dal 1° gennaio di ogni anno dispari.

La nuova revisione ADR 2011 è in vigore:

- in forma transitoria fino al 30 giugno 2011 (facoltà di scegliere se rispettare la revisione precedente o quella nuova);
- in forma definitiva dal **1° luglio 2011**

IL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un **formulario di identificazione vidimato** dal quale devono risultare i seguenti **dati principali**:

- codice CER del rifiuto;
- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del trasportatore;
- nome, indirizzo ed estremi autorizzazioni del destinatario;
- luogo di produzione, tipologia e **quantità del rifiuto (1)**;
- indirizzo impianto di destinazione finale (recupero o smaltimento riportando le rispettive sigle (es: R5 + R13 oppure D1);
- data del trasporto e nome conducente;

*(1) la **quantità in partenza deve essere sempre indicata anche se non esiste in cantiere un sistema di pesatura (stima con verifica quantità a destino)***

N.B. ai sensi dell'art. 193 comma 13 il **formulario** di identificazione dei rifiuti costituisce documentazione **equipollente** alla scheda di trasporto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 286/2005 e D.M 30/06/2009


Vidimazione formulari rifiuti (FIR)

Vidimazione presso la **Camera di Commercio** presso cui è iscritta l'impresa oppure presso l'**Agenzia delle Entrate**.
La vidimazione è gratuita, non comporta cioè il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Sul modello L2 deve essere riportata la quantità esatta dei formulari da bollare e si deve utilizzare esclusivamente la numerazione fiscale già presente sui formulari.

In allegato verranno richiesti il numero di iscrizione al REA e la partita IVA dell'impresa.

Parte 1. PRODUTTORE o DETENTORE



FORMULARIO RIFIUTI
D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 15 e successive modifiche e integrazioni)
D.M. del 1° aprile 1998, n. 145
Direttiva Ministero Ambiente 9 aprile 2002

1 PRODUTTORE o DETENTORE

sede amministrativa

Denominazione o Ragione sociale _____

Unità Locale _____

Cod. fis. _____ N. Aut./Albo _____ del _____

2 RECEPTABILI

Può anche non coincidere con la data di trasporto

UNITA' LOCALE:

- **Trasporto in conto proprio:** lasciare in bianco e compilare l'apposita sezione (3) barrando il trasporto in conto proprio
- **Trasporto in conto terzi:** compilare scrivendo l'indirizzo del cantiere


Parte 2. DESTINATARIO

The image shows a screenshot of a web form titled "DESTINATARIO". The form contains the following fields:

- DESTINATARIO** (Section header)
- Denominazione o Ragione sociale** (Text input field)
- Luogo di Destinazione** (Text input field)
- Cod. fis.** (Text input field)
- N. Autorizz. / Albo** (Text input field)
- del** (Text input field)

DESTINATARIO:

- **discarica;**
- **impianto di trattamento/recupero**



Specificare la seguente dicitura: *" rifiuto speciale non pericoloso esonerato dall'obbligo del registro di carico-scarico e da MUD ai sensi dell'art. 184 comma 3 lettera b) del D.Lgs 152/06 s.m.i "*

Se il rifiuto è trasportato al magazzino/deposito dell'impresa riportare: *"rifiuto speciale non pericoloso prodotto a seguito di "attività di manutenzione" e trasportato momentaneamente nel proprio magazzino/deposito ai sensi dell'art. 266 c. 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i di.....per poi successivamente conferirlo a terzi autorizzati."*

Parte 4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Esempio
RIFIUTI
NON
PERICOLOSI

Al sensi

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO rifiuti misti da demolizione e costruzione
Denominazione / Descrizione del rifiuto

TERZA SEZIONE

CODICE del RIFIUTO: 17.09.04 STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO — N. COLLI/CONTENITORI —

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO R5, R13 oppure D1
 Recupero Smaltimento CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE —

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve
P lordo _____
Tara Peso da verificarsi a destino

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID SI NO

Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia km. 32,800 - 01

Esempio
RIFIUTI
PERICOLOSI

Al sensi

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO materiali da costruzione contenenti amianto
Denominazione / Descrizione del rifiuto

TERZA SEZIONE

CODICE del RIFIUTO: 17.06.05 * STATO FISICO 1 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO cancerogeno H7 N. COLLI/CONTENITORI —

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO D1
 Recupero Smaltimento CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE —

6 QUANTITÀ Kg. Litri **7 PERCORSO** Se diverso dal più breve
P lordo _____
Tara Peso da verificarsi a destino

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID SI NO

Albano Laziale (RM) - Stab. - Via Pontina Vecchia km. 32,800 - 01

QUANTITA'

Tara: recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro


Peso netto per materiali con alto peso specifico (es. demolizioni):

recuperare il dato dalla carta di circolazione dell'autocarro alla voce "portata utile (PU)". È opportuno riportare questo dato sottostimandolo, in quanto il cantiere è spesso privo di sistema di pesatura (ad es. 20.000 Kg indicare 18.000 Kg).

Indicare **SEMPRE peso da verificare a destino.**

Peso netto per materiali con basso peso specifico (es. imballaggi):

caricare il cassone dell'autocarro e indicare una quantità in partenza molto contenuta. Utilizzare il dato effettivo accertato presso gli impianti autorizzati attraverso il sistema di pesatura e utilizzare detto dato per tutti i viaggi successivi ricordandosi che, anche in questo caso, è obbligatorio barrare la casella peso da verificare a destino .



Il formulario è diviso in sezioni numerate:

- 9 FIRME**: Spazio per la FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENORE e la FIRMA DEL TRASPORTATORE.
- 10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO**: Spazio per Targa automezzo e Targa rimorchio. Sotto, campi per Cognome e Nome Conducente e Data e Ora inizio trasporto.
- 11 RISERVATO AL DESTINATARIO**: Spazio per dichiarare lo stato del carico.
 - Si dichiara che il carico è stato:
 - Accettato per intero
 - Accettato per la seguente quantità:
 - Kg.
 - Litri
 - Respinto per le seguenti motivazioni:
 - Spazio per Data, Ora e Firma del Destinatario.

Al fondo del modulo c'è una nota: (*) L'Elenco Europeo dei Rifiuti è stato sostituito dal Nuovo Elenco Rifiuti di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE.

Nel riquadro n° 9 devono essere apportate le firme del produttore e del trasportatore (è consentito che apporti dette firme il conducente dell'autocarro).

Nel riquadro n°10 devono essere indicati i dati del conducente e la targa dell'autocarro e del rimorchio.

Il riquadro n° 11 è riservato al destinatario (discarica o impianto di trattamento/recupero autorizzato).

DIVIETI

L'impresa non può "gestire **direttamente**" i rifiuti prodotti da terzi.

Ad esempio non può trasportare agli impianti autorizzati, con i propri autocarri, i rifiuti provenienti da lavorazioni eseguite da ditte subappaltatrici (elettricisti, idraulici, fabbri, falegnami, piastrellisti, ecc...) compresi gli imballaggi delle materie prime acquistate da detti soggetti.

Obbligo a carico delle ditte subappaltatrici

Le ditte subappaltatrici sono considerate, a tutti gli effetti, produttori di rifiuti.

Pertanto **consigliamo** alle Imprese Associate di **inserire nei contratti** con dette ditte subappaltatrici che:

la raccolta, il trasporto, lo smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti da dette ditte nei cantieri dei committenti **devono**, ai sensi dell'art. 188 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., essere eseguite a loro cura e spese.

In questi casi rimane in carico dell'impresa committente l'**obbligo** (art. 1662 del Codice Civile) di accertare nel corso dell'opera che la sua esecuzione proceda **secondo le condizioni** stabilite dal contratto.


Qualora l'impresa non osservi detto adempimento potrebbe, in alcuni casi, scattare il reato della c.d. "**colpa in vigilando**".

DISCARICHE

D.M. 27 settembre 2010

(G.U. n. 281 del 1 dicembre 2010)

- in vigore dal 16 dicembre 2010
- attua il D.Lgs 36/2003
- sostituisce e abroga il D.M. 3 agosto 2005



NUOVI criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

(rispetto ai precedenti introdotti dal D.Lgs 36/2003
e attuati dal D.M. 3 agosto 2005)

Sistema di classificazione delle discariche

- **Discariche per rifiuti INERTI**
(ex discariche seconda categoria, Tipo A)
- **Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI**
(ex discariche prima categoria e discariche seconda categoria, Tipo B)
- **Discariche per rifiuti PERICOLOSI**
(ex discariche seconda categoria, Tipo C e discariche terza categoria)

Obblighi del produttore e del gestore

CARATTERIZZAZIONE DI BASE

(art. 2 e Allegato 1 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **produttore del rifiuto**

la raccolta di tutte le informazioni sui rifiuti necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza prima del conferimento in discarica.

I rifiuti inerti e i rifiuti in cemento-amianto sono **esclusi** da detta caratterizzazione.

VERIFICA DI CONFORMITA'

(art. 3 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **gestore della discarica**

È la verifica per stabilire se i rifiuti possiedono le caratteristiche della categoria di discarica alla quale sono avviati e se soddisfano i relativi criteri di ammissibilità.

VERIFICA IN LOCO

(art. 4 del D.M 27 settembre 2010)

→ a carico del **gestore della discarica**

È l'ispezione dei rifiuti prima e dopo lo scarico e controllo della documentazione che attesta la conformità ai criteri di ammissibilità.

Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica (art. 5 del D.M 27 settembre 2010)

RIFIUTI INERTI

Sono ammessi nelle discariche per rifiuti inerti:

- **senza** previa **caratterizzazione di base**, i rifiuti inerti elencati nella **tabella 1 dell'art. 5 DM 27/09/2010** e più precisamente:

*cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, vetro, ecc.
scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
(sottoposti a trattamento termico)*

- **previa** **caratterizzazione di base**, i rifiuti inerti che presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella **tabella 2 dell'art. 5 DM 27/9/2010** e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle elencate nella tabella 3 dell'art. 5 DM 27/9/2010.

Tabella n. 1 art. 5 del D.M 27 settembre 2010 rifiuti esclusi da preventiva caratterizzazione di base

Codice	Descrizione	Restrizioni
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	
10.11.03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro (**)	Solo se privi di leganti organici
15.01.07	Imballaggi in vetro	
17.01.01	Cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.02	Mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.03	Mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (*)
17.02.02	Vetro	
17.05.04	Terre e rocce (***)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
19.12.05	Vetro	
20.01.02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
20.02.02	Terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

(*) cioè rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma ecc...ed i **rifiuti di cui al codice CER 17.09.04** (n.d.r. rifiuti misti da demolizione e costruzione). L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche od organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.

- Sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(**) inclusi gli scarti di produzione del cristallo

(***) inclusi i rifiuti di cui al codice CER 01.04.03 (n.d.r. cioè rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra non contenenti sostanze pericolose).

RIFIUTI DI AMIANTO O CONTENENTI AMIANTO

(Allegato del D.M. 27 settembre 2010)

Sono ammessi:

- nelle discariche per rifiuti pericolosi, dedicate o dotate di cella dedicata;
- nelle discariche per rifiuti non pericolosi, dedicate o dotate di cella mono dedicata per i rifiuti 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto); per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi del D.M. 248/2004 e con valori conformi alla tabella 1 dell'Allegato 2 del DM 27/9/2010

Nota bene: devono essere adottati speciali modalità e criteri di deposito, dotazione di attrezzature e personale, misure di protezione del personale dalla contaminazione da fibre di amianto.

AUTORIZZAZIONE UNICA PER I NUOVI IMPIANTI DI SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI (art. 208)

I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare **apposita domanda** alla Regione (n.d.r. in Lombardia è la **Provincia**) competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

L'autorizzazione è concessa per un **periodo di dieci anni** ed è **rinnovabile**.

A tale fine detto rinnovo deve essere inoltrato **almeno 180 giorni prima della scadenza** dell'autorizzazione.

L'istanza di rinnovo deve essere presentata con apposita domanda alla Regione (n.d.r Provincia) che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione (n.d.r. **la Provincia**), in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

L'**approvazione** sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, **costituisce**, ove occorra, **variante allo strumento urbanistico** e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
(art. 208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D (Costruzione & Demolizione) D.M. 05/02/1998

E' tassativamente **vietato l'utilizzo tal quale dei rifiuti** derivanti da costruzioni e demolizioni (c.d. calcinacci, macerie). I rifiuti da costruzione e demolizione, per essere riutilizzati, devono essere "preventivamente" trattati in appositi **impianti autorizzati** di frantumazione e selezione.

L'ottenimento di materiale a granulometria idonea e selezionata da questi rifiuti deve avvenire attraverso fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

I rifiuti inerti possono essere recuperati **solo presso impianti autorizzati** ai sensi degli articoli:

- 208 e 210 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
(procedura ordinaria);
- 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
(procedura semplificata)

RECUPERO RIFIUTI DERIVANTI DA C & D

Impianti mobili di frantumazione - vagliatura

(art. 208. c. 15, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla Provincia dove l'interessato ha la sede legale.

Per lo svolgimento delle **singole campagne** di attività sul territorio nazionale (**durata massima pari a 120 giorni**), l'interessato, almeno **60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Provincia, nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività nonché l'ulteriore documentazione richiesta.**

ESCLUSIONE DA V.I.A PER GLI IMPIANTI MOBILI (Legge Regionale 5 agosto 2010)

Vengono esclusi dall'obbligo di verifica di assoggettabilità alla VIA (procedura che, ricordiamo, richiede alcuni mesi per la sua conclusione) gli **impianti mobili** volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di **costruzione e demolizione**, qualora la durata della campagna risulti **inferiore a 90 giorni** e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni.

In ogni caso eventuali **successive campagne sullo stesso sito** dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA.

In seguito a tale esclusione, sarà possibile avviare campagne di recupero di rifiuti non pericolosi di cantiere **una volta trascorsi 60 giorni dall'invio dell'apposita comunicazione** alla Provincia territorialmente competente (D.Lgs. 152/06, art. 208, c. 15), senza dover più attendere l'esito della verifica di assoggettabilità a VIA.

La Regione Lombardia in data 27 gennaio 2010 ha **escluso** le "campagne" di attività degli **impianti mobili** (autorizzati dalle Province lombarde) per il *trattamento dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione* per un quantitativo massimo pari a **30.000 m³** per campagna **dall'obbligo di:**

- **impermeabilizzazione** delle superfici di cantiere dove sono depositati i rifiuti;
- **richiedere l'autorizzazione allo scarico** delle acque di dilavamento meteorico di dette superfici.

Detta esclusione degli impianti mobili è motivata dal fatto che *la realizzazione di opere fisse* (cioè non temporanee) di impermeabilizzazione, di raccolta e separazione delle acque meteoriche comporterebbe procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni alla costruzione e tempi di realizzazione delle opere **incompatibili** con la realtà di un cantiere edile (campagne), che per definizione è a carattere temporaneo e/o provvisorio.

Rimangono obbligati invece ai sopradescritti adempimenti i seguenti impianti "fissi" e quindi non temporanei:

- deposito di rifiuti;
- centro di raccolta e/o trasformazione di rifiuti;

TITOLO VI- SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I - SANZIONI

Segnaliamo che per effetto delle disposizioni di cui all'art.16 della L.689/1981 (c.d. legge sulla depenalizzazione) è ammesso il pagamento in misura ridotta :

- pari alla **terza parte del massimo** della sanzione
oppure, se più favorevole
- pari al **doppio del minimo**.

Esempio di applicazione della L. 689/1981

Sanzione per trasporto senza FIR (art. 258)
da minimo 1.600 euro a massimo 9.300 euro

terza parte del massimo = $9.300 : 3 = \underline{3.100 \text{ euro}}$

doppio del minimo = $1.600 \times 2 = 3.200 \text{ euro}$

importo più favorevole: **3.100 euro**
(importo indicato sul verbale)

SANZIONI

NORME SPECIALI (art. 254)

Restano ferme le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia.

SANZIONI per ABBANDONO DI RIFIUTI (art. 255)

Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 € (minimo 600 €).

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

SANZIONI per ATTIVITA' senza AUTORIZZAZIONI (art.256)

Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione:

- Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €, se trattasi di rifiuti non pericolosi (minimo 5.200 €);
- Arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da 2.600 € a 26.000 €, se trattasi di rifiuti pericolosi (minimo 5.200 €).

Dette pene, si applicano anche ai titolari di imprese che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, oppure li immettono nelle acque superficiali o sotterranee.

SANZIONI per DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiuti nel luogo dove sono stati prodotti (art. 256)

Deposito temporaneo non corrispondente alle
prescrizioni di rifiuti non pericolosi

Arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600
a € 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

Deposito temporaneo non corrispondente alle
prescrizioni di rifiuti pericolosi

Arresto da sei mesi ad due anni e ammenda da € 2.600 a
€ 26.000 (sanzione minima 5.200 €).

SANZIONI per BONIFICA DEI SITI (art. 257)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (n.d.r CSR- Concentrazione Soglia di Rischio) è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno **O** con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni **E** la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui sopra, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta), il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento.

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art.258)

Nota bene

Fino al 30 giugno 2013, in conseguenza della sospensione del sistema SISTRI per le eventuali violazioni commesse relativamente a **F.I.R e registri di carico-scarico cartacei** sarà applicato il regime sanzionatorio nella versione precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 205/2010.

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (di cui all'art. 212 comma 8) ed effettuano il trasporto senza formulario ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.300 € (**minimo 3.100,00 €**).

SANZIONI per FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (art.258)

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € (minimo 516,00 €) .

La stessa pena si applica in caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione del formulario.

Si applica la pena di cui all' **articolo 483 del Codice Penale** (n.d.r. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ovvero **reclusione fino a due anni** (se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

I soggetti di cui all'art. 190 comma 1 che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 € (minimo 5.166 €).

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico-scarico, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 93.000 € (minimo 31.000 €).

SANZIONI per REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI (art.258)

Per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti, le misure minime e massime delle sanzioni previste per coloro che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico-scarico, sono ridotte rispettivamente da 1.040 a 6.200 € (**minimo 520,00 €**) per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 a 12.400 € (**minimo 4.133 €**) per i rifiuti pericolosi.

Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico-scarico e nei formulari consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1550 € (516,00 €).

La stessa pena si applica in caso di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di carico-scarico rifiuti.

SANZIONI per TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (art. 256 c.1)

L'attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, nonché di quelli pericolosi fino a 30 chilogrammi o litri al giorno, in mancanza della prescritta iscrizione all'Albo è punita:

- con la pena dell'arresto da **tre mesi** a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti speciali non pericolosi (**minimo 5.200 €**);
- con la pena dell'arresto da **sei mesi** a due anni o con l'ammenda da 2.600,00 € a 26.000,00 € se si tratta di rifiuti pericolosi (**minimo 5.200 €**).

REATI AMBIENTALI

Art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001

Fatte salve le disposizioni del D. Lgs 152/06 e s.m.i. e le rispettive sanzioni in esso previste, in caso di violazioni di tipo ambientale e solo per certi tipi di reati ambientali individuati all'interno del D. Lgs 231/2001 (così come modificato dal D. Lgs 121/2011), vengono applicate anche alle **persone giuridiche** (cioè enti, società e associazioni) in aggiunta alle precedenti, ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni previste per i reati nel settore ambientale possono essere di tre tipi:

Sanzioni amministrative pecuniarie: il reato viene estinto tramite pagamento di una somma di denaro.

Sanzioni penali: il reato comporta ad esempio l'arresto e la reclusione, previste per alcuni reati all'interno del D.Lgs 152/06 e s.m.i e rivolte solo alle persone fisiche responsabili del reato e non alle persone giuridiche

Sanzioni interdittive: il reato commesso, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e penali di cui sopra, comporta la sospensione dell'attività temporanea o definitiva, esclusione da finanziamenti, e applicabili solo per alcuni reati (ad es. scarico acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, realizzazione di una discarica non autorizzata...), per un periodo non superiore a sei mesi (art. 2 comma 7 del D.Lgs 121/2001).

Elenco dei reati ambientali e rispettive sanzioni introdotte nel D.Lgs 231/2001

[elenco reati ambiente 231.doc](#)

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE (art. 6 c.1 D.Lgs 231/2001)

Se il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra elencati (per es. amministratori e/o dipendenti);

l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente (cioè il ramo aziendale che ha potere decisionale e di spesa), prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello che si è verificato.

CONTATTI

U.O. Tecnologia e Innovazione

dr.ssa Alessandra Zanni
tel. 02.88.12.95.79
fax 02.88.12.95.65
a.zanni@assimpredilance.it

<http://portale.assimpredilance.it/>